

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) GRADUATORIE DI ASSISTENTE TECNICO

TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :

- media dei voti rapportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Qualora espressi in centesimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9

ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole (vedi nota alle tabelle di valutazione) ;

per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10

2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (vedi note alle tabelle di valutazione) :

PUNTI 2,00

3) Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. (si valuta una sola idoneità) :

PUNTI 1,00

TITOLI DI SERVIZIO

4) Servizio prestato in qualità di assistente tecnico in :

a) Istituti Regionali Pareggiati Paritari della Regione Siciliana (vedi note alle tabelle di valutazione)

- per ogni anno **punti 6,00**
- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) **punti 0,50**

b) Servizio in scuole statali o non statali paritarie, in scuola dell'infanzia statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni convittuali (vedi note alle tabelle di valutazione)

- per ogni anno **punti 3,00**
- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): **punti 0,25**

5) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 4, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (vedi note alle tabelle di valutazione)

- per ogni anno: **punti 1,20**
- per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): **punti 0,10**

6) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle tabelle di valutazione)

- per ogni anno: **punti 0,60**

- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): **punti 0,05**

B) GRADUATORIA DI COLLABORATORE SCOLASTICO

TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :

- media dei voti rapportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Qualora espressi in centesimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9

ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole (vedi nota alle tabelle di valutazione) ;

per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10

TITOLI DI SERVIZIO

2) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in :

a) Istituti Regionali Pareggiati Paritari della Regione Siciliana (vedi note alle tabelle di valutazione)

- per ogni anno **punti 6,00**
- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) **punti 0,50**

b) Servizio in scuole statali o non statali paritarie, in scuola dell'infanzia statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni convittuali (vedi note alle tabelle di valutazione)

- per ogni anno **punti 3,00**
- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): **punti 0,25**

3) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 2, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (vedi note alle tabelle di valutazione)

- per ogni anno: **punti 1,80**
- per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): **punti 0,15**

4) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle tabelle di valutazione)

- per ogni anno: **punti 0,60**
- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): **punti 0,05**

NOTE AI TITOLI CULTURALI E

- 1) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione una sola volta in base alla tabella di valutazione.
- 2) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, l'eventuale frazione pari o superiore al mezzo centesimo è arrotondata verso l'alto, la frazione inferiore al mezzo centesimo è arrotondata verso il basso.
- 3) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- 4) Si valutano : lauree quadriennali, di 1° livello (triennali) di 2° livello (specialistiche. Sono altresì valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i conservatori di musica e le accademie di belle arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

NOTE AI TITOLI DI SERVIZIO

- 5) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
- 6) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
- 7) Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli enti locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti tabelle di valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
- 8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali.
- 9) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina conferito dall'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- 10) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- 11) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
- 12) I servizi prestati presso poste e telecomunicazioni; ferrovie dello stato; aziende di stato servizi telefonici sono considerati come servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni statali se prestati rispettivamente fino al 31/12/1993 (poste e telecomunicazioni), 13/6/1985 (ferrovie dello stato) 13/12/1992 (aziende di stato servizi telefonici).
Il servizio civile prestato successivamente al 31/12/2005 non è oggetto di valutazione nelle procedure per il reclutamento del personale ATA, con riferimento a tutti i profili ivi previsti.

Il servizio effettivo di Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico prestato nelle Accademie, nei conservatori musicali e negli istituti superiori delle industrie artistiche dello stato, a decorrere dall'anno 2003/2004 è valutato come servizio prestato in altre amministrazioni.

Il servizio degli addetti ai lavori socialmente utile e dei lavori di pubblica utilità non è oggetto di valutazione nelle procedure di per il reclutamento del personale ATA.

- 13)** Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31/12/1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
- 14)** La preferenza 17 (coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso) va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso una delle istituzioni scolastiche regionali pareggiate paritarie, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio;
- 15)** Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero all'attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14/11/1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.